

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1703-A

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE CORTIANA)

Comunicata alla Presidenza l'11 ottobre 2000

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme sull'uso degli animali in circhi  
e spettacoli viaggianti

d'iniziativa dei senatori **RUSSO SPENA, SPERONI, MONTICONE,  
SPECCHIA, CAZZARO, ZANOLETTI, PETTINATO, MELUZZI,  
ROGNONI, PACE, PASSIGLI, RIPAMONTI, AVOGADRO,  
GUERZONI, BETTAMIO, BARBIERI, SERENA, DANIELE GALDI,  
LAURIA Baldassare, BERGONZI, BEVILACQUA, MANCONI,  
IULIANO, COZZOLINO, LOMBARDI SATRIANI, CÒ,  
RESCAGLIO, MARRI, BORTOLOTTI, SALVATO, CALVI,  
MAGGI, SQUARCIALUPI, SEMENZATO, DOLAZZA, MIGONE,  
CARCARINO, STANISCIÀ, MAGNALBÒ, CAPONI, CARPINELLI,  
SARTO, PAROLA, PIERONI, VELTRI, CORTIANA, VEDOVATO,  
MANZI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, DANIELI,  
MANFREDI, OCCHIPINTI e UCCHIELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1996

—————

NONCHÉ SUL

Voto (n. 120) della Regione Emilia-Romagna

---

E SULLA

**PETIZIONE**

dei signori Adolfo SANSOLINI ed altri (n. 450)

**PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1998**

---

**INDICE**

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	6
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	7
Disegno di legge n. 1703, d'iniziativa dei senatori Russo Spena ed altri, e testo proposto dalla Commissione . . . . .	»	8
Voto regionale n. 120. . . . .	»	16
Petizione n. 450 . . . . .	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 1703 ha iniziato il suo *iter* in Commissione istruzione nel lontano giugno 1998, allorché, in qualità di relatore, ho riferito sul testo originariamente presentato, sottolineandone il carattere trasversale a testimonianza di una diffusa sensibilità e convergenza. Indi, la Commissione ha istituito un Comitato ristretto, incaricato dapprima di svolgere le numerose audizioni che erano state richieste e in seguito di redigere un testo che tenesse conto dei diversi orientamenti emersi. Come ho avuto modo di riferire alla Commissione nella seduta del 1° dicembre 1999, nelle numerose audizioni effettuate in sede ristretta si era infatti registrata la sostanziale impossibilità di conciliare le posizioni di quanti auspicavano il mantenimento dell'attuale disciplina sull'uso degli animali nei circhi con quelle dei fautori del divieto totale. Il Comitato ristretto ha allora lavorato con serietà e spirito pragmatico, alla ricerca di un punto di equilibrio fra l'intento dei presentatori del disegno di legge - come ho detto, numerosissimi e appartenenti alle più svariate forze politiche - e la necessità di non soffocare l'attività circense.

A conclusione dei lavori del Comitato ristretto, ho predisposto un testo, che ho sottoposto alla Commissione nella predetta seduta del 1° dicembre e che è uscito sostanzialmente confermato dall'esame in sede plenaria.

Esso intende anzitutto sottrarre il mondo circense a quella sorta di extraterritorialità di cui fino ad ora ha goduto quanto all'applicazione delle norme interne e delle convenzioni internazionali in materia di detenzione ed uso di animali e dispone pertanto che, in futuro, i circhi non potranno detenere o usare quegli animali che già oggi è vietato

ai privati cittadini detenere o usare, evitando tuttavia l'imposizione di un divieto assoluto.

Inoltre, è parso opportuno cogliere l'occasione per sostituire la vigente disciplina dell'attività circense, ormai datata, con una nuova organica normativa (da qui l'opportunità di un nuovo titolo), che tenga conto delle forti difficoltà che quel mondo attraversa, stretto dalle nuove forme di spettacolo e dalle nuove tecnologie. In tale quadro, sono previste agevolazioni specifiche per i circhi che sceglieranno di non fare uso degli animali e si consente ai comuni di non ospitare circhi che invece li usano.

Altra norma cruciale è l'articolo 7, concernente le aree destinate dai comuni all'attività circense: si tratta di un tema di grande rilievo, poiché fino ad oggi i comuni hanno destinato ai circhi zone periferiche e degradate, tali da marginalizzare nella percezione collettiva, anche a livello simbolico, tale attività. Il testo proposto - scaturito anche da consultazioni con l'ANCI e l'AGIS - intende agevolare soluzioni soddisfacenti per i circensi secondo una ispirazione di pratico buon senso.

Infine il provvedimento reca norme volte a promuovere il rapporto fra l'attività circense, il mondo della scuola - riconoscendo quindi anche il valore culturale dei circhi - la sanità (per offrire attività di svago ai ricoverati negli ospedali, bambini e non solo) e la formazione professionale di competenza regionale.

Per quanto riguarda le modifiche apportate nel corso dell'esame da parte della Commissione plenaria, alcune concernono il recepimento di condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Inoltre, nel dibattito era emersa l'opportunità di prorarre i tempi della fase transitoria di dismissione degli animali dai circhi, in

coerenza con quanto disposto in ordine al divieto di detenzione degli animali. In tal senso, la Commissione ha approvato un emendamento del relatore all'articolo 2, volto a prorarre la suddetta fase transitoria ad un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento applicativo della legge.

Sempre all'articolo 2, la Commissione ha poi accolto un altro emendamento del relatore, anch'esso volto a corrispondere ad un'esigenza emersa nel dibattito e relativa, in particolare, all'opportunità di dare una connotazione meno stringente alle strutture in cui potranno essere collocati gli animali dismessi.

Quanto all'articolo 4, il Governo aveva inizialmente manifestato un orientamento favorevole alla sua intera soppressione. All'esito di un più approfondito vaglio, si è dichiarato tuttavia disponibile a far confluire alcune disposizioni nell'oggetto del regolamento applicativo previsto dall'articolo 2 (in particolare, le forme di verifica delle competenze tecnico-professionali del perso-

nale che opera con gli animali e l'istituzione di un elenco ufficiale delle attrazioni dell'attività circense) e a mantenere l'articolo 4, da cui fosse tuttavia espunto il riferimento ad un ulteriore regolamento. A tal fine, ho presentato due emendamenti che sono stati accolti dalla Commissione in un testo riformulato secondo le obiezioni emerse nel dibattito.

Infine, in conformità con le modifiche introdotte nell'ordinamento degli enti locali, il comma 3 dell'articolo 7 è stato modificato nel senso di prevedere che i comuni possano vietare (e non denegare il rilascio dell'apposita concessione) attività circensi o dello spettacolo viaggiante che comportino l'uso di animali nell'ambito del territorio comunale.

In conclusione, ritengo che il testo che la Commissione sottopone al vaglio dell'Assemblea rispetti l'intendimento dei proponenti, tenendo tuttavia conto di quanto sia praticamente realizzabile.

CORTIANA, *relatore*

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

**sul testo proposto dal relatore e su emendamenti**

25 gennaio 2000

La Commissione, esaminati il testo proposto dal relatore per il disegno di legge n. 1703 e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo osservando che, nella disciplina dell'attività circense, la legislazione statale dovrebbe limitarsi a definire indirizzi generali.

**su emendamenti al testo proposto dal relatore**

8 febbraio 2000

La Commissione, esaminati gli emendamenti al testo del relatore per il disegno di legge n. 1703, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo ribadendo, con riferimento all'emendamento 3.2, l'osservazione formulata nel parere sul testo predisposto dal relatore.

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

**sul testo proposto dal relatore e su emendamenti**

25 gennaio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, ad eccezione che sul comma 1 dell'articolo 6, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che all'articolo 2, comma 6, lettera *b*), sia esplicitato che l'istituzione del registro anagrafico deve avvenire senza oneri per lo Stato. Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

**su emendamento**

1° febbraio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento trasmesso, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**su ulteriori emendamenti**

8 febbraio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta. Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.19 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla introduzione di una clausola di assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RUSSO SPENA  
ED ALTRI

**Nuove norme sull'uso degli animali  
in circhi e spettacoli viaggianti****Art. 1.**

1. Sono vietati l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'utilizzo di animali, finalizzati allo svolgimento di esercizi e spettacoli del circo e dello spettacolo viaggiante.

**Art. 2.**

1. I circhi e gli spettacoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di uno o più animali dovranno darne comunicazione, specificandone numero, sesso, età e precedente provenienza, entro sessanta giorni dalla predetta data, al Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Entro i successivi sessanta giorni, previa verifica, il Dipartimento dello spettacolo istituisce la «Anagrafe nazionale degli animali detenuti in circhi e spettacoli viaggianti», anche al fine di procedere ad un loro riconoscimento con apposito sistema e rilasciare i relativi aiuti economici per una diversa e idonea collocazione degli stessi.

**Art. 3.**

1. La Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante presso il Dipartimento dello spettacolo, ha il compito

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Disciplina dell'attività circense e dello  
spettacolo viaggiante. Norme sull'uso degli  
animali nei circhi e negli spettacoli  
viaggianti****Art. 1.****(Principi generali)**

**1. Lo Stato riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo della tradizione circense e dello spettacolo viaggiante.**

**Art. 2.****(Norme sugli animali nei circhi  
e negli spettacoli viaggianti)**

**1. Nei circhi e negli spettacoli viaggianti non possono essere utilizzati animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali stessi o lesivi per la loro dignità.**

**2. È altresì vietato ai circhi e agli spettacoli viaggianti:**

**a) detenere esemplari vivi di animali selvatici appartenenti alle specie indicate negli allegati da A a D del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni;**

**b) detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Le specie predette sono identificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.**



(Segue: *Testo del disegno di legge*)

di ricercare per gli animali censiti una collocazione alternativa all'attuale che ne garantisca il miglior mantenimento possibile, ad esclusione di altre strutture di spettacolo, nazionali e non. La Commissione stessa, previa indagine conoscitiva, decide sulla destinazione, in collaborazione con la Lega anti vivisezione (LAV), il *World wildlife fund* (WWF) e altre associazioni per la protezione ed i diritti degli animali.

Art. 4.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso stampa, radio, televisione ed altri mezzi di comunicazione, a diffondere una campagna di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione degli spettacoli che non fanno uso di animali. La campagna sarà ripetuta in altre forme almeno nei due anni successivi.

Art. 5.

1. La Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre e presenta al Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di revisione dei meccanismi di contribuzione pubblica per rendere gli impianti progressivamente in grado di non legare la propria sopravvivenza ai contributi statali.

Art. 6.

1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 1 è punito con la sospensione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**c) acquisire a qualsiasi titolo la disponibilità degli animali di cui alle lettere a) e b).**

**3. Il divieto di cui al comma 2, lettera c), si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

**4. I divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6. Fino al termine predetto, i circhi e gli spettacoli viaggianti possono continuare a detenere gli esemplari degli animali già presso di loro, previa verifica dell'idoneità delle relative strutture di custodia, da effettuare ai sensi del regolamento di cui al comma 6.**

**5. I circhi e gli spettacoli viaggianti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6, collocano gli esemplari degli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), in loro possesso in idonee strutture appositamente individuate e predisposte, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente, che ne verifica previamente l'idoneità e ne autorizza l'uso.**

**6. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata l'attuazione del presente articolo. In particolare, il regolamento prevede, senza oneri a carico dello Stato:**

**a) le modalità per la tempestiva comunicazione al Ministero dell'ambiente, da parte dei circhi e degli spettacoli viaggianti, della detenzione degli esemplari di cui al comma 2, lettere a) e b), specificandone numero, sesso, età e precedente provenienza;**

**b) l'istituzione del registro anagrafico degli animali detenuti dai circhi e dagli**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

della licenza per sei mesi e, in caso di recidiva, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Se il numero di animali è superiore a otto, si applica direttamente la sanzione maggiore.

2. Chiunque contravviene al disposto dell'articolo 2, comma 1, è punito con la sospensione della licenza di spettacolo per sei mesi.

#### Art. 7.

1. Oltre a quanto già previsto dal Fondo unico dello spettacolo, per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 8.

1. In tutte le norme vigenti la definizione «circo equestre» si intende modificata in «circo».

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**spettacoli viaggianti, al fine di procedere alla loro identificazione;**

**c) le modalità e i parametri tecnici per assicurare le idonee condizioni di vita e di trasporto per gli animali di cui al comma 2 nel periodo transitorio previsto dal comma 4 e per gli altri animali dei quali è consentita la detenzione;**

**d) le modalità per la più idonea collocazione degli animali ceduti dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, prevedendo la possibilità che il Ministero dell'ambiente, in caso di inadempimento di quanto previsto al comma 5, disponga direttamente della collocazione degli animali imputando i relativi costi agli effettivi possessori;**

**e) forme di verifica delle competenze tecnico-professionali del personale che opera con animali;**

**f) l'istituzione di un elenco ufficiale delle attrazioni dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante con riguardo all'utilizzo consentito di animali.**

**7. All'articolo 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa».**

#### Art. 3.

*(Sanzioni)*

**1. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 2, ferme restando le eventuali altre sanzioni previste dalle norme vigenti, è punito con la sospensione dell'autoriz-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zazione all'esercizio dell'attività circense e di spettacolo viaggiante per sei mesi, con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 50.000.000 nonché con la confisca dell'animale.

#### Art. 4.

##### *(Disciplina dell'attività circense)*

1. I procedimenti di rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense e di spettacolo viaggiante, nonché i relativi controlli, sono regolati dalle norme vigenti relative a tale attività.

2. Ai fini della tutela dell'incolumità del pubblico ed a quelli di cui al comma 1 le commissioni provinciali di controllo provvedono alla verifica delle strutture dei circhi e degli spettacoli viaggianti e delle competenze tecnico-professionali del personale operante.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri a cui dovranno conformarsi i regolamenti comunali per l'assegnazione delle aree di cui all'articolo 7 della presente legge. Tali criteri devono tenere conto dell'effettiva rappresentazione della manifestazione.

#### Art. 5.

##### *(Contributi dello Stato)*

1. Lo Stato destina una quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, ai circhi e allo spettacolo viaggiante,

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**individuando forme di credito agevolato per l'acquisto e la ristrutturazione delle attrezzature, contributi per attività di spettacolo finalizzati alla tutela della tradizione circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti ad eventi fortuiti.**

**2. Il regolamento di cui all'articolo 4 determina i criteri per l'accesso al credito agevolato, le tipologie dei contributi e le modalità per la loro erogazione, attenendosi ai seguenti principi:**

**a) suddivisione dei circhi nelle due categorie di circhi che fanno uso di animali e circhi che non fanno uso di animali e ripartizione di ciascuna categoria in classi sulla base della capienza, del numero di spettacoli realizzati annualmente e del numero di persone stabilmente occupate;**

**b) determinazione dell'ammontare del contributo per l'attività sulla base della categoria di appartenenza, della classe e del numero di spettacoli effettuato;**

**c) previsione dell'ammontare del contributo per i circhi senza animali in misura pari a due volte e mezza quella prevista per i circhi di pari classe che fanno uso di animali.**

**4. Il regolamento determina le modalità di erogazione dei contributi specifici per agevolare il passaggio dalla categoria dei circhi che fanno uso di animali alla categoria dei circhi che non fanno uso di animali.**

#### **Art. 6.**

**(Corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico)**

**1. All'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 446, dopo le parole: «per quelle aventi finalità politiche istituzionali» sono aggiunte le seguenti: «e per le attività culturali e dello spettacolo circense e viaggiante».

**Art. 7.**

*(Aree comunali)*

1. I comuni di cui al comma 2 approvano e pubblicano l'elenco delle aree, attrezzate con idonee infrastrutture, disponibili per le attività dello spettacolo viaggiante, le carovane-abitazione ed i carriaggi, sentite le associazioni di imprenditori rappresentate nella Sezione per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. L'elenco è aggiornato ogni anno, entro il 31 dicembre.

2. Il comma 1 si applica ai comuni capoluogo di provincia, ai comuni con numero di abitanti superiore a 20.000, nonché ai comuni di particolare interesse turistico individuati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS). I comuni con meno di 20.000 abitanti possono promuovere un servizio comune ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I comuni possono utilizzare una parte della quota del Fondo unico dello spettacolo riservata ai circhi e destinata all'attrezzatura delle aree.

3. I comuni determinano con propri regolamenti le modalità di concessione delle aree di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali di categoria di cui al

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

medesimo comma, nel rispetto dei criteri generali di priorità indicati dal regolamento di cui all'articolo 4. I comuni possono prevedere il divieto di effettuare attività circensi o dello spettacolo viaggiante che comportino l'uso di animali nell'ambito del territorio comunale.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i comuni approvano l'elenco di cui al comma 1 e adottano i regolamenti di cui al comma 3 entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4.

5. Qualora i comuni ritardino o omettano gli adempimenti di cui ai commi 1, 3 e 4 si applica l'articolo 136 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000.

6. La concessione delle aree è effettuata direttamente ai richiedenti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, senza ricorso ad esperimenti di asta.

7. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle imprese fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione di modalità di concessione già deliberate dai comuni ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, per la assegnazione delle aree.

#### Art. 8.

*(Promozione dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante)*

1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia loro conferita, promuovono la conoscenza del circo e dello spettacolo viaggiante, anche attraverso l'effettuazione di attività didattiche e formative presso le istituzioni stesse da parte di operatori del circo e dello spettacolo viaggiante.

2. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative a favore dei degenti in strutture ospeda-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**liere, con particolare attenzione per le strutture pediatriche, in collaborazione con i circhi e gli spettacoli viaggianti.**

**3. Le regioni promuovono specifiche iniziative di formazione professionale per operatori del circo e dello spettacolo viaggiante e per artisti di strada nei circhi e negli spettacoli viaggianti.**

**4. Per le finalità di cui al comma 3, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano, rispettivamente, il contratto di formazione e lavoro, l'apprendistato e i tirocini formativi e di orientamento.**

**VOTO N. 120 DELLA REGIONE  
EMILIA-ROMAGNA**

*Approvato nella seduta del 30 ottobre 1997*

Il Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna

PREMESSO CHE:

presso il Senato della Repubblica è depositato il disegno di legge n. 1703 del 15 novembre 1996 sottoscritto da numerosi senatori - tra i quali Giovanni Russo Spina (PRC), Luciano Guerzoni (PDS), Luigi Mancini (Verdi), Alessandro Meluzzi (FI), Alberto Monticone (PPI) - recante «Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti»;

analoga proposta di legge d'iniziativa di vari deputati - quali Rosa Russo Jervolino (PPI), Marco Boato (Verdi), Giovanni Alemanno (AN), Furio Colombo (PDS), Franco Frattini (FI) ed altri - è stata presentata alla Camera dei deputati in data 18 novembre 1996 (n. 2724);

numerose amministrazioni comunali, anche della nostra Regione, quali Bologna, Ferrara, Fidenza, Carpi ed amministrazioni provinciali quali Modena hanno già approvato ordini del giorno a sostegno delle sopracitate proposte di legge;

RITENENDO CHE:

la detenzione a vita degli animali e la costrizione a compiere esercizi contrari alla loro natura contrasti con i loro diritti fondamentali e con la sensibilità sempre più diffusa che chiede rispetto per ogni essere vivente;

i due progetti di legge sopracitati, così come articolati, non danneggino l'attività circense, ma anzi ne valorizzino i contenuti artistici e ne sostengano la crescita con interventi economici mirati;

ESPRIME:

il proprio sostegno ai progetti di legge 2724 (Camera dei deputati) e 1703 (Senato della Repubblica)

SOLLECITA:

il Parlamento italiano ad una rapida approvazione degli stessi.



**PETIZIONE (N. 450)**

PRESENTATA DAI SIGNORI ADOLFO SANSOLINI  
ED ALTRI

---

Il signor Adolfo Sansolini, di Roma, e numerosissimi altri cittadini chiedono la sollecita approvazione del disegno di legge n. 1703, recante «Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti».





